COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XX.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 213

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 214

Proposta di legge del Senatore Longoni (*Discussione e approvazione*):

Corresponsione di indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali (487). (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) 214

PRESIDENTE 214, 216
MOLINAROLI, *Relatore* 214, 215
TURCHI 215

Proposta di legge del senatore Palermo (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato (795). (*Approvata dal Senato*) . 216

PRESIDENTE 216
CARIGNANI, RELATORE 216

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti locali (I. N. A. D. E. L.) 217

PRESIDENTE 217, 219, 220
MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 217, 220
LUCIFREDI 218
TURCHI 218, 219
TOZZI CONDIVI 219
LOMBARDI RUGGERO 219

Votazione segreta:

PRESIDENTE 220

La seduta comincia alle 8,30.

Sono presenti:

Amadeo, Audisio, Basso, Bianco (in sostituzione di Viviani Luciana), Carignani, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Corona Achille, Costa, D'Agostino (in sostituzione di Barbieri), De Michele, Donatini, Fabriani, Gatto, Laconi, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Migliori, Molinaroli, Nitti, Numeroso, Pesenti, Quintieri, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Spataro, Tosato, Tozzi Condivi, Turchi, Zerbi.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bovetti, Casalinuovo, Dossetti, Longo, Pajetta Gian Carlo, Tupini e Resta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È stata chiesta l'inversione dell'ordine del giorno al fine di poter discutere con precedenza le due proposte di legge, del senatore Longoni e del senatore Palermo. Pongo ai voti la proposta d'inversione dell'ordine del giorno.

(*È approvata*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Longoni: Corresponsione di indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (487).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge: Corresponsione di idennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali.

Invito il relatore, onorevole Molinaroli, a svolgere la sua relazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi. La Camera era già stata investita dell'esame della materia che forma oggetto della proposta di legge del senatore Longoni, comunicata alla Presidenza del Senato il 18 febbraio 1949, con la proposta di legge di iniziativa del deputato Molinaroli annunciata alla Presidenza della Camera il 20 gennaio 1949.

La proposta presentata al Senato ottenne però l'approvazione di quel ramo del Parlamento prima che la proposta presentata alla Camera venisse in discussione, sicché, per effetto dell'articolo 133 del Regolamento, la Camera è ora chiamata all'esame della proposta di legge del senatore Longoni che è stata approvata dalla prima Commissione permanente del Senato in sede deliberante nella seduta del 7 aprile 1949.

Questa proposta è stata già trattata dalla nostra prima Commissione in sede referente. Data l'urgenza, la Commissione, chiusa la discussione, espresse l'avviso dell'opportunità di procedere all'approvazione in sede legislativa ed incaricò il Presidente della Commissione di richiedere la necessaria autorizzazione che fu concessa dalla Presidenza della Camera.

Il relatore non ritiene necessario aggiungere molto alle considerazioni già in precedenza espresse in occasione della presentazione della proposta di legge n. 286. Le giustificazioni della concessione della indennità di carica al Presidente ed ai membri delle deputazioni provinciali sono ovvie. L'analogia della carica e dei compiti amministrativi del Presidente e dei membri delle Deputazioni provinciali con quelli del Sindaco e degli assessori municipali è di tutta evidenza. La legge non ha provveduto agli amministratori provinciali unicamente perchè, al tempo della emanazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1 sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su basi elettive, la posizione costituzionale della provincia non era ancora stata definita ed anzi, per certe correnti politiche, in quel tempo prevalenti, la sorte delle province era considerata « pollice verso ».

La provincia, invece, fu conservata dalla nuova Costituzione, senza però che ne fossero ben caratterizzate e la esatta natura e le conseguenti funzioni di ente locale autonomo.

In tale continua incertezza sulla vita della provincia, nulla, neppure dopo la promulgazione della Costituzione, venne definito sulle amministrazioni provinciali, rinviandosi ogni provvedimento al tempo in cui sarebbero entrate in funzione le regioni.

Ognuno sa come la legislazione regionale sia tuttora in laborioso esame e nessuno può con tutta sicurezza affermare quando le regioni, e in che limiti, potranno essere in grado di funzionare nella loro pienezza costituzionale.

Di qui la necessità palese di non trascurare più oltre la vita delle amministrazioni provinciali le quali, pur nel limbo della legislazione, continuano operose e serene la loro attività di innegabile importanza.

Venga quindi senza ulteriore ritardo un provvedimento che tolga almeno questa manifesta ed ingiustificabile sperequazione, anche moralmente non lodevole, nei confronti degli amministratori provinciali.

La Commissione non pensa che debba darsi peso alcuno alla obiezione che le attuali deputazioni provinciali non meritano il trattamento delle giunte municipali perchè esse non ripetono il mandato dalla libera consultazione popolare. Ciò, purtroppo, è vero ancora a oltre quattro anni dalla liberazione, a distanza, cioè, di un lasso di tempo della durata naturale tradizionale di tali organismi. E ciò non avrebbe dovuto verificarsi. Non per questo, tuttavia, è meno vero che gli amministratori hanno dato e svolgono la loro consapevole attività con minore responsabilità dei membri elettivi delle amministrazioni comunali.

Non va dimenticato, anzi, che la Deputazione provinciale, in questa sua attuale costituzione e funzionalità, assomma tutti i poteri deliberativi ed esecutivi della amministrazione provinciale di cui rappresenta l'organo unico fino a quando non verranno ripristinati i Consigli provinciali.

La Commissione, in sede di discussione della proposta, ha toccato vari punti relativi alla competenza dell'organo che deve deliberare la spesa, la sua natura e denominazione, la entità dell'indennità, la sua decorrenza, ecc.

Ogni difficoltà sembra facilmente superabile se si mette esattamente a fuoco la questione.

Non è che si crei una indennità speciale: non è che si voglia minimamente influire su quelle che saranno le future leggi regionali e la nuova legge comunale e provinciale.

Si tratta puramente e semplicemente di colmare una lacuna legislativa con carattere di provvisorietà fino a quando le nuove leggi amministrative avranno regolato tutto il campo delle amministrazioni degli enti locali.

Orbene: il decreto legislativo luogotenenziale n. 1 del 7 gennaio 1946 contempla una indennità di carica del sindaco e degli assessori comunali. Il Parlamento deve concedere ora una identica indennità al Presidente ed ai membri delle deputazioni provinciali per colmare una lacuna di quel decreto.

Data questa impostazione al problema, non è più luogo a questione di retroattività di legge e di preoccupazione costituzionale sotto tale aspetto.

Circa la questione della retroattività è stato fatto presente che, di fatto, con provvedimenti certo extra legali se non addirittura *contra legem*, molte amministrazioni provinciali hanno già effettuato pagamenti di indennità del genere, anche se talvolta camuffate diversamente.

Forse sarebbe stato opportuno usare una formula legislativa che potesse sanare in qualche modo i provvedimenti già attuati senza base di legge. È stato però osservato che in tal modo potrebbesi far nascere una funzione di diritto valida a far percepire per il passato l'indennità stessa a quegli amministratori che finora non ne avessero goduto. La considerazione del danno finanziario che ne conseguirebbe ai bilanci delle province ha fatto propendere la maggioranza della Commissione per non far cenno alcuno di retroattività.

Nè va sottaciuto che con tale determinazione restrittiva, – fermo che il provvedimento deve intendersi di carattere provvisorio e da valere soltanto fino a che, con riforma della legge comunale e provinciale e con la ricostituzione elettiva delle amministrazioni provinciali, non sia regolata tutta la materia – la legge viene ad avere una portata ben limitata e una durata del tutto effimera per cui, non bisogna nasconderselo, viene praticamente a mancare allo scopo.

Dell'organo deliberante non è stato ritenuta necessaria una specificazione poichè attualmente, nella temporaneità della legge, l'amministrazione provinciale è costituita dall'unico organo che è la deputazione provinciale. Da varie parti, conforme al parere espresso dal Ministro dell'interno, era stato richiesto di porre un limite alla misura dell'indennità e di subordinarla alle condizioni finanziarie dell'ente erogatore.

La discussione ha portato a concludere che, fermo il principio democratico ormai ammesso, e sancito pure nel decreto legislativo luogotenenziale n. 1 del 7 gennaio 1946, della retribuzione dell'*onus publicum*, non si vede motivo fondato per porre all'indennità di carica degli amministratori provinciali limiti che non sono stati posti per gli amministratori dei comuni.

Il complesso della discussione ha indicato così che in maggioranza, anche se per motivi di natura diversa, la Commissione non ritiene di introdurre nel provvedimento determinazioni di sorta, nè precisazioni di tempo, di competenza e di limiti.

A tale indirizzo, così per varie parti affiorato, risponde indubbiamente la formulazione approvata dal Senato.

Data la ormai evidente tardività del provvedimento e la sua predestinata breve vita, pur ritenendolo non tecnicamente migliore e anche troppo vago e non legato alla legislazione in vigore, sono d'avviso che la Commissione possa approvare la proposta di legge.

TURCHI. Mi pare, (lo ricordo a me stesso) che l'altra volta furono fatte delle proposte di emendamenti che però furono respinte perchè dicemmo che se avessimo modificato questa proposta in qualche parte, sarebbe dovuta ritornare al Senato. Quindi la relazione esprime il parere della maggioranza, in quanto da essa queste nostre riserve non emergono, anzi non le riserve ma proprio gli emendamenti proposti e poi bocciati.

MOLINAROLI, *Relatore*. Nella relazione ho detto che la maggioranza della Commissione non ritiene di introdurre nel provvedimento, ecc., ecc.. Perciò è fatto implicito cenno a queste modifiche proposte.

Io sono d'accordo col principio informatore della proposta di legge, però avrei voluto che si fosse fatto un passo più avanti nel senso di prescindere dalle condizioni del bilancio della provincia e di lasciare attualmente alla deputazione provinciale che è il solo organo della provincia, domani al consiglio provinciale, piena libertà di determinare la misura dell'indennità ai Presidenti e ai deputati senza

che la giunta provinciale amministrativa, oggi, o domani un altro organo di controllo, possa modificare questa misura.

PRESIDENTE. La proposta di legge Longoni consta del seguente articolo unico.

« Al Presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali può essere assegnata in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, una indennità di carica ».

Nessuno chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziati- del senatore Palermo: Modifiche al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali trasitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. (Approvata dal Senato). (295).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge del senatore Palermo: Modifiche al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

L'onorevole Carignani, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARIGNANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il 27 settembre scorso, il Senato, in seduta plenaria, ha approvato la legge d'iniziativa parlamentare che modifica il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato. Quel provvido decreto legislativo, sorto nel legittimo intento di stabilizzare una situazione divenuta caotica per effetto della guerra, con l'articolo 12 volle porre un energico riparo a possibili infrazioni in materia così importante.

Per cui fu disposto che « dalla data di entrata in vigore del decreto cessassero di avere efficacia tutte le disposizioni che consentivano l'assunzione di personale non di ruolo con qualsiasi denominazione presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo nel territorio della Repubblica ».

La forza rigorosamente proibitiva e generale della norma è di tale evidenza che appare superfluo tentarne un'esegesi che possa in qualche modo indurre ad argomentare di possibili eccezioni.

Pur apprezzando come merita il rigore di tale articolo, subito apparve evidente che in concreto vi era una categoria di cittadini che aveva motivo di lagnarsene, perchè si violava un diritto sancito da leggi in pieno vigore e che non poteva soffrire menomazioni senza sconvolgere *ab imis* uno stato giuridico che quei cittadini avevano acquisito per eccezionali benemerenze, protetto da una legislazione in piena efficienza operativa e morale perchè creatasi e vivente nel più ampio consenso del popolo e dei legislatori.

I mutilati e gli invalidi di guerra sono quei cittadini che, con la legge del 21 agosto 1921, n. 1312, hanno visto riconosciuto il loro sacrosanto diritto ad avere assegnato un congruo numero di posti, sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle imprese private.

Tale diritto, sempre protetto, ed anzi rafforzato nel tempo da sanzioni ognor più rigorose, risultò così compromesso ed annientato dall'indiscriminato divieto del citato articolo 12 che lo sopprimeva senz'altro nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Di qui discende la legittimità della proposta di legge sottoposta all'approvazione della Camera, con la quale si sottrae il diritto acquisito dai mutilati e invalidi di guerra, in forza della preesistente legislazione, al divieto contenuto nel predetto articolo 12 della legge 7 aprile 1948.

La formula adoperata nell'articolo unico, che voi siete invitati ad approvare, è di lineare semplicità, ma compendia un vero problema di restaurata giustizia che va oltre il suo contenuto formale perchè rinnova a quei prediletti concittadini, che nel tributo del sangue resero il più alto omaggio alla patria, il leale riconoscimento dei loro titoli alla perenne gratitudine degli italiani e dello Stato.

Con questo unico articolo della legge da approvarsi, si conferma la parte sostantiva della legge 21 agosto 1921 che, all'articolo 8, determina le aliquote riservate ai mutilati e invalidi nelle pubbliche amministrazioni, restituendo così quell'equilibrio legislativo che, certo involontariamente, era stato turbato dal disposto dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948.

PRESIDENTE. L'articolo unico è del seguente tenore:

« All'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono aggiunte le seguenti parole: « salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati e invalidi di guerra ».

Nessuno chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative allordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Diperdenti Enti locali (I. N. A. D. E. L.). (681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti locali (I. N. A. D. E. L.).

Nella precedente seduta avevamo esaminato gli articoli fino al 15.

L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha chiesto di parlare.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nell'ultima riunione ho sentito fare dall'onorevole Almirante nientemeno che una eccezione di legittimità. Io voglio sperare che nessuno dei presenti si associ a tale eccezione. L'onorevole Almirante evidentemente ignora che cosa sia l'I. N. A. D. E. L. e come si sia addivenuti a questa legge: l'onorevole Almirante non è presente: siccome tutti i presenti sanno che cosa è l'I. N. A. D. E. L., mi risparmio spiegazioni.

Piuttosto converrà chiarire come si è arrivati al disegno di legge di cui discutiamo.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 380, i compiti assistenziali, affidati all'I. N. A. D. E. L. dalla legislazione allora vigente, sono stati largamente estesi e, più precisamente, sono stati estesi all'assistenza sanitaria di tutti gli iscritti, a quella del coniuge, dei figli minori e inabili al lavoro e dei genitori conviventi a carico. È evidente che questa estensione avrebbe comportato un aumento degli oneri. Di qui l'articolo 4, nel quale si prevede che la misura dei contributi a carico degli iscritti avrebbe potuto essere variata con un decreto presidenziale di concerto col Ministro del tesoro e quello della previdenza sociale.

L'I. N. A. D. E. L. ha iniziato l'assistenza di cui ho parlato, col 1° gennaio 1947. Un po' perché gli iscritti non erano al corrente di questi nuovi diritti che il decreto legislativo loro attribuiva, un po' perché l'organizzazione stessa del servizio è andata per le lunghe, fatto sta che nel 1947 gravi squilibri negli oneri non si sono verificati.

Verso la fine dell'anno, tuttavia, attraverso il graduale aumento dei costi delle prestazioni e l'aumento delle richieste di assistenza sanitaria da parte degli iscritti, si è annunciato in un modo piuttosto sensibile e preoccupante l'aumento degli oneri dell'I. N. A. D. E. L.; per il qual motivo l'I. N. A. D. E. L., del cui consiglio di amministrazione fanno parte otto rappresentanti degli iscritti, e che, in realtà, assolvendo a questi maggiori compiti, assolveva alle esigenze maggiori degli iscritti stessi, l'I. N. N. A. D. E. L. – dicevo – fin dal principio del 1948 ha predisposto un disegno di legge che ha trasmesso al Ministero dell'interno prevedendo appunto l'aumento proporzionale degli oneri a carico degli iscritti.

Il Ministero dell'interno (e mi incombe dichiararlo perchè era stata persino adombrata la responsabilità del medesimo), esaminato il disegno di legge e predisposto il proprio parere favorevole, lo trasmise al Ministero del tesoro un mese dopo. Il Ministero del tesoro rispose dopo quattro mesi, facendo delle osservazioni. A queste osservazioni del Ministero del tesoro controdeduceva l' I. N. A. D. E. L. nel giro di pochi giorni, e si arrivava così alla fine di luglio. Dopo di che il progetto si perdette nei meandri della burocrazia! Fatto sta che riaffiorava solo nei primi di maggio del 1949. Il Consiglio dei Ministri, con una rapidità che francamente non gli conoscevo, prima di questo esempio, in due giorni pose il disegno di legge all'ordine del giorno e lo approvò.

Quindi, responsabilità da parte del Ministero dell'interno credo di avere dimostrato che assolutamente non ve ne sono.

Ad ogni modo, il Ministero dell'interno non ha autorizzato affatto nè l' I. N. A. D. E. L. nè altri ad attuare (come diceva l'onorevole Almirante) queste ulteriori forme assistenziali: non è stato il Ministero ad autorizzarle perchè, come ho detto prima, c'era una legge che faceva obbligo all'I. N. A. D. E. L. di provvedere a questa forma di assistenza.

Del resto, il Ministero dell'interno esercita una semplice vigilanza sull'I. N. A. D. E. L.: tutta la sua attività nei confronti dell'I. N. A. D. E. L. si riduce sostanzialmente all'approvazione del bilancio.

Devo dire che, pendente la legge, l'I. N. A. D. E. L. non ha fatto più i suoi bilanci. Ragion per cui anche questo compito che al Ministero è riservato non ha avuto modo di essere assolto.

Di conseguenza, il dire, come è stato detto, che, visto e considerato che il Ministero ha autorizzato l'I. N. A. D. E. L. a compiere

questa assistenza, di conseguenza deve anche sopportarne gli oneri, mi pare assurdo.

Non voglio però dire che l'I. N. A. D. E. L, anche quando non fosse esistito il provvedimento che gliene faceva obbligo non avrebbe provveduto. Esso avrebbe semplicemente accolto quelle che erano le esigenze prospettate dalla categoria, soprattutto, come ho detto, attraverso gli otto rappresentanti che la categoria stessa ha nel consiglio di amministrazione.

Quanto, poi, a questa rappresentanza, io avrei pure qualche cosa da dire, ma penso che questo non sia il momento adatto. Forse è meglio che, su quanto ho detto, se qualcuno ha delle osservazioni da fare, le faccia senza altro.

LUCIFREDI. Ho ascoltato con vivo interesse le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e ritengo che se qualcuno per ipotesi avesse avuto dei dubbi – io personalmente non ne avevo alcuno – ora certo non ne ha più: non hanno più ragione di essere le questioni intorno alla legittimità o illegittimità del provvedimento o intorno alla eventuale responsabilità del Ministero degli interni. Indipendentemente, però, da ogni questione di legittimità o responsabilità, sta il fatto che da parte di non pochi di noi si è sentita, in questo articolo 15 che stiamo esaminando, una certa durezza e questa impressione è stata più o meno apertamente manifestata da vari membri della Commissione nella discussione della scorsa seduta: qualcuno ha anzi manifestato il desiderio di vedere l'articolo stesso in qualche modo attenuato. Qualcuno ha proposto che tale attenuazione fosse tanto consistente da portare addirittura all'annullamento dell'onere degli arretrati a carico dei dipendenti e dell'amministrazione dell'istituto; qualcuno ha proposto infine una attenuazione dal punto di vista della mobilità dei pagamenti, chiedendo una rateizzazione più o meno lungamente diluita nel tempo.

Ora, dal momento che questa esigenza di una certa attenuazione credo sia sentita da molti di noi, io chiederei all'onorevole Sottosegretario se non fosse disposto a prendere ancora una volta contatto con il Tesoro per vedere se esso non sia disposto a venire incontro alle esigenze prospettate in modo da rendere meno gravosa la situazione sia dei dipendenti che dell'amministrazione dell'istituto. La cosa merita – a mio parere – di essere guardata con occhio benevolo non tanto in relazione alla cifra dell'esborso, quanto in relazione alla natura della richiesta che; occorre riconoscerlo, non è poco gravosa, tanto, ripeto, per i dipendenti, quanto per l'amministrazione.

Quindi, in concreto, io proporrei di accantonare per il momento la discussione sull'articolo 15 e procedere con gli altri articoli che non siano in connessione con la questione da esso prospettata. Nel frattempo si potrebbe avere qualche contatto con il Tesoro in modo da poter giudicare in un secondo tempo *ex informata coscientia*.

TURCHI. Nelle sedute precedenti noi ci intrattenemmo su questo articolo 15 e fummo concordi nel ritenere pesante e non sostenibile l'onere in esso stabilito se non per ambedue le parti concorrenti, ente e dipendenti, certamente per questi ultimi. In una di queste sedute io ebbi ad avanzare la proposta di porre a carico del Tesoro l'onere degli arretrati. Mi si obbiettò allora che la questione non poteva porsi in questi termini, perchè il Tesoro non poteva addossarsi *ipso facto* un onere del genere: tutt'al più – mi si disse – si sarebbe potuta studiare la possibilità di diluire il pagamento degli arretrati in un certo numero di annualità.

Ora io pongo la questione: o noi insistiamo nel richiedere al Tesoro il pagamento degli arretrati, ed allora la proposta di rinvio è accettabile, oppure noi semplicemente tendiamo ad ottenere di diluire nel tempo il pagamento ed in questo caso mi pare che la proposta di rinvio non abbia ragione di essere.

Infatti la situazione dell'Istituto è la seguente: esso è indebitato presso la Cassa depositi e prestiti per un miliardo e 100 milioni e tale condizione gli rende impossibile il rimborso immediato del mutuo che gli è stato fatto. Tuttavia, fino a che il mutuo permane, esso paga gli interessi. Evidentemente il beneficio che si ritrae da una diluizione nel tempo è piuttosto limitato. Si vuole forse ottenere che il Tesoro paghi gli interessi? Sarebbe già, non dico una soluzione, ma una mezza soluzione o un quarto di soluzione.

Comunque, se si intende porre a carico del Tesoro o una parte degli oneri, o tutti gli interessi o parte degli interessi, allora io sono d'accordo sul rinvio.

Tuttavia voglio ricordare che non si può continuare con questo sistema di rinviare tutte le questioni, perchè – ho già detto – l'Istituto è pesantemente indebitato ed ha urgente bisogno che si provveda in merito. Se accettiamo, pertanto, la proposta di rinvio, dobbiamo proporci che esso non sia a lunga scadenza, e dobbiamo ribadire la tacita intesa che alla ripresa dei lavori della Commissione questo disegno di legge sia, se non

il primo, poichè abbiamo già stabilita la priorità di un altro disegno di legge, almeno il secondo ad essere esaminato.

PRESIDENTE. Onorevole Turchi, ella ha indubbiamente ragione, ma nella situazione in cui ci troviamo il differimento appare necessario. Infatti per le 10, ora d'inizio della seduta in Aula, dobbiamo togliere la seduta; evidentemente per quell'ora non facciamo in tempo a concludere i lavori e quindi dovremo forzatamente rinviare la discussione. Restiamo piuttosto d'accordo sull'accantonamento di questo articolo 15 con l'intesa che nel frattempo l'onorevole Sottosegretario prenderà i contatti che abbiamo indicato.

TOZZI CONDIVI. La proposta di rinvio dovrebbe, secondo me, essere integrata da un'altra deliberazione. Si tratta di questo: l'idea avanzata dall'onorevole Lucifredi è indubbiamente più che giusta; mi pare, però, che, alla ripresa della discussione, ci troveremo nuovamente impaniati sugli articoli che abbiamo accantonato in precedenza. Perciò, mentre siamo in tema di rinvio e di consultazioni, io penso che varrebbe la pena tenere un'adunanza non in sede legislativa ma in sede ordinaria, sempre per discutere in merito a questo progetto di legge, invitando un rappresentante del Tesoro e un rappresentante dell'I. N. A. D. E. L..

Infatti, se noi seguiremo questa procedura, io ritengo che ad un certo momento potremo trovarci ancora di fronte a delle questioni di ordine formale insormontabili.

Per esempio qualche tempo fa, discutendo interno al decreto legislativo 31 ottobre 1946, avemmo occasione di chiedere se l'I. N. A. D. E. L. aveva o meno il famoso regolamento che figurava nell'articolo 2 del decreto stesso. Noi non ne sapevamo nulla. Così per la questione finanziaria, noi potremo stabilire pagamenti di arretrati od altro, ma sarebbe molto meglio che un funzionario dell'Istituto ci facesse sapere quali siano i reali impegni e le reali consistenze dell'Istituto stesso.

Se noi non seguiremo questa linea di condotta mi pare che saremo sempre esposti a tutte le difficoltà.

Se invece terremo una seduta in sede referente con la presenza dei rappresentanti del Tesoro e dell'I. N. A. D. E. L., potremo poi discutere il disegno di legge in sede legislativa con informata coscienza; diversamente, ci troveremo sempre dinanzi a nuovi rinvii. Se qualcosa di carattere formale ci impedisce di accogliere la mia proposta, cerchiamo di superare qualsiasi ostacolo di natura formale.

La mia proposta mira a tutelare gli interessi dello Stato e dell'I. N. A. D. E. L. perchè noi vogliamo che l'Istituto funzioni, e che i dipendenti riconoscano in esso il loro ente e non un loro sfruttatore. Vogliamo quindi che questo consiglio di amministrazione costituisca realmente la rappresentanza di tutti i dipendenti.

PRESIDENTE. Non ritengo che ritualmente si possa tornare in sede referente (cosa che dovrebbe essere autorizzata a noi dalla Camera) per poi passare nuovamente in sede legislativa. Inoltre andremmo molto per le lunghe. Potremmo invece nominare un comitato ristretto che compia il lavoro che, secondo l'onorevole Tozzi Condivi, avrebbe dovuto essere affidato alla Commissione plenaria. Questo comitato ristretto prenderà contatti con i Ministeri dell'interno e del tesoro e con l'I. N. A. D. E. L., dopo di che potrà riferire a noi.

TURCHI. Non mi oppongo a questa indagine che ritengo, se non strettamente necessaria, per lo meno utile. Però non credo che sia necessario istituire un comitato per compiere questa indagine. C'è l'onorevole relatore che è largamente informato della situazione dell'ente, c'è l'onorevole Tozzi Condivi che conosce un delicato aspetto della questione, i rapporti cioè, fra l'ente e gli ospedali. La loro competenza è sufficiente.

PRESIDENTE. Anche lei, onorevole Turchi, potrebbe curare questa indagine.

TURCHI. Non credo sia necessario. Affidiamoci all'onorevole relatore ed al collega Tozzi Condivi: la cosa è più semplice.

LOMBARDI RUGGERO. Vorrei che fosse chiarito che la proposta Lucifredi non è diminuita da quest'altra proposta dell'onorevole Tozzi Condivi. La proposta Lucifredi ha la sua ragion d'essere perché mira ad eliminare l'incongruenza politica e morale di addossare ai dipendenti il pagamento degli arretrati. Pertanto la proposta Lucifredi non deve essere ritardata dalla proposta Tozzi Condivi.

TURCHI. Le due cose avvengono contemporaneamente.

PRESIDENTE. È evidente che la proposta Tozzi Condivi è scaturita dalla proposta Lucifredi e che quest'ultima ne è stata completata: il relatore e l'onorevole Tozzi-Condivi dovranno compiere questa indagine, prendere questi contatti ed assumere queste informazioni che la Commissione attende. È desiderio comune – e ci associamo in questo alle istanze dell'onorevole Turchi – che il

disegno di legge possa essere varato al più presto, considerata la situazione in cui si trova l'Istituto.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso non dire che ero venuto qui con tutt'altra intenzione, cioè col proposito di dimostrare come una rateazione di questi arretrati fosse sufficiente, a nostro modo di vedere, per alleggerire l'onere degli iscritti in modo tale che costoro avrebbero potuto agevolmente sopportarlo. In proposito ricordo che gli iscritti sono 352 mila e gli enti (comuni, province, opere pie ed enti vari) sono più di 10 mila. Comunque, di fronte ad un voto che mi pare unanime della Commissione, e cioè che io interpelli il Tesoro nel senso che è stato precisato, assicuro la Commissione che farò ciò con premura, prontezza e sollecitudine e cercherò di sostituire, per quanto possibile, le mie insistenze a quelle della Commisione.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che sono accolte le proposte Lucifredi, Tozzi Condivi, così formulate: differimento della discussione dell'articolo 15 in attesa che il Ministero dell'interno possa fare queste segnalazioni e queste istanze di cui abbiamo parlato e che sono espressione unanime della Commissione nei riguardi del Ministero del tesoro; nel frattempo l'onorevole Molinaroli, relatore, e l'onorevole Tozzi Condivi compiranno questa indagine e assumeranno le necessarie informazioni.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Longoni e Palermo esaminate in principio di seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

Senatore Palermo: « Modifica al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (795):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatore Longoni: « Corresponsione di indennità di carica ai componenti le Deputazioni provinciali » (487):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*)

La seduta termina alle 10,5,

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI